



Venerdi' 17/01/2025

ASD e regime agevolato: il requisito formale non basta, serve la prova sostanziale

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

L'applicabilit  del regime agevolato di cui all'art. 1 della legge n. 398/1991, previsto per le associazioni sportive dilettantistiche,   subordinata innanzitutto ad un requisito formale, cio  all'affiliazione dell'associazione alle federazioni sportive nazionali o a enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti.  Il possesso di tale requisito, tuttavia, non   sufficiente per l'accesso al regime di favore, essendo necessaria la dimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

A chiarirlo la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, nell'Ordinanza n. 31924 dell'11 dicembre 2024.

In particolare, precisa la Suprema Corte, le esenzioni d'imposta a favore delle associazioni non lucrative, e pi  specificatamente delle associazioni sportive dilettantistiche, non dipendono dalla veste giuridica assunta dall'associazione, ma dall'effettivo esercizio di un'attivit  senza fine di lucro, sicch  l'agevolazione fiscale (ma anche quella contributiva) non spetta in base al solo dato formale dell'affiliazione al CONI, bens  per l'effettivo svolgimento dell'attivit  considerata, il cui onere probatorio incombe sul contribuente.

<https://www.cortedicassazione.it>